

tratta del rispetto di un termine procedurale che viene generalmente inteso a pena di inammissibilità del reclamo da parte di tutte le Federazioni.

Avverso le decisioni del Giudice Unico Sportivo è sempre ammesso **appello**. L'organo a cui proporre appello dipende dal regolamento della Federazione, anche se, solitamente, questo coincide con la Commissione d'Appello Federale (in questo senso dispongono la maggior parte delle Federazioni nazionali).

CAPITOLO SESTO

GLI ISTITUTI PROCESSUALI DEL PROCEDIMENTO DI TIPO DISCIPLINARE

SOMMARIO: 1. Imputabilità e condotta dell'agente. - 2. Le circostanze aggravanti e attenuanti. - 3. La recidiva. - 4. Le cause di estinzione della punibilità. - 5. Astensione e ricusazione di un componente dell'organo giudicante. - 6. La revocazione. - 7. La sospensione cautelare. - 8. Le sanzioni.

I. IMPUTABILITÀ E CONDOTTA DELL'AGENTE

Per quanto attiene ai **criteri di imputabilità** dei soggetti del mondo dello sport, è necessario distinguere tra le *persone fisiche* e le *società sportive*.

A) Persone fisiche

Secondo le norme delle Federazioni sportive e della prassi giurisprudenziale, ai fini dell'applicabilità della sanzione disciplinare, la **condotta** dell'agente deve essere **colposa** ovvero **dolosa**. Prevede, ad esempio, l'art. 2 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.: «*I soggetti dell'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili a titolo di dolo o di colpa...*»; ancora, l'art. 2 del Regolamento di giustizia della F.I.T. stabilisce: «*Il tesserato risponde delle infrazioni a titolo di dolo o di colpa...*».

Vi sono alcune Federazioni che riprendono espressamente quanto prescritto nell'art. 27 della Costituzione italiana, secondo il quale la responsabilità penale è personale. La F.I.V., ad esempio, all'art. 2 del Regolamento di giustizia federale dispone che *la responsabilità disciplinare è personale e si fonda sulla condotta colposa o dolosa dell'agente tesserato*.

I concetti di colpa e di dolo cui l'ordinamento sportivo si riferisce sono quelli che si desumono dall'art. 43 c.p., secondo cui «il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

L'ordinamento sportivo si fonda, pertanto, sul concetto di *rimproverabilità della condotta* in quanto l'aver assunto il dolo e la colpa come presupposti della

responsabilità significa anche aver circoscritto l'eventualità della punizione a ciò che comunque è prevedibile e, quindi, evitabile; non vi sono dubbi, infatti, che i soggetti dell'ordinamento sportivo vengono sanzionati disciplinarmente per azioni o comportamenti da loro posti in essere *consapevolmente*, e mai per azioni che solo fortuitamente hanno prodotto una conseguenza sanzionabile.

Nell'ordinamento sportivo sono dati anche casi di **responsabilità oggettiva**. L'art. 2, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. prevede infatti che «il calciatore che finge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto».

B) Le società sportive

L'imputabilità riconducibile alle società sportive si fonda sulla **responsabilità oggettiva**. Nell'ordinamento sportivo, infatti, molte norme federali stabiliscono che le società sono chiamate a rispondere anche a tale titolo.

A tal proposito si veda l'art. 5 del Regolamento di giustizia sportiva della F.I.S.D. il quale stabilisce che «le società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei loro dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari»; l'art. 2 del Regolamento di giustizia della F.I.V. secondo il quale «le società affiliate rispondono oggettivamente dell'operato sia di chi le rappresenta, sia dei propri Tecnici ed Accompagnatori, quando questi soggetti agiscano nella suddetta qualifica».

La ragione di ciò nasce dalla considerazione che molte volte è difficile risalire al responsabile ovvero alla causa che ha determinato l'evento dannoso, per cui si preferisce addebitare alla società interessata le conseguenze negative dell'evento. In tal senso dispone anche l'art. 9, 1° comma, del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. secondo il quale «le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, che su quello delle società avversarie». La responsabilità oggettiva, pertanto, opera come garanzia di salvaguardia di una corretta gestione sportiva in quanto, se non ci fosse una norma che imputasse alla società a titolo di responsabilità oggettiva i comportamenti dei suoi tifosi, molte azioni scorrette rischierebbero di rimanere impunte.

Si pensi al classico lancio di oggetti da parte della «tifoseria» nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, caso in cui risulta molto difficile individuare l'autore del lancio che ha colpito il giocatore. Se in siffatti casi non scattasse automaticamente una sanzione a carico della società di cui fa parte il tifoso, la sua azione potrebbe rimanere impunita, e questo non è tollerabile. Proprio in virtù di ciò ne risponde sempre, a titolo di responsabilità oggettiva, anche la società interessata.

Una parte della giurisprudenza ordinaria ritiene che il gioco del calcio possa qualificarsi come attività **pericolosa** con la conseguente applicazione dell'art. 2050 c.c., in modo tale che la società sarà ritenuta responsabile di tutti i fatti dannosi

accaduti in conseguenza della manifestazione sportiva: la società, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare di avere adottato tutte le possibili soluzioni atte a scongiurare i danni che, poi, si sono verificati.

2. LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI

Nel diritto penale, accanto agli elementi essenziali del reato, vi sono gli **elementi accidentali** o **accessori**, i quali incidono sulla gravità del reato e determinano una variazione quantitativa della pena. Tali elementi sono le **circostanze aggravanti** e le **circostanze attenuanti**, le quali comportano, rispettivamente, un **aumento** o una **diminuzione della pena** prevista per il reato semplice.

Questi elementi sono stati introdotti anche nell'ordinamento sportivo e ciascun regolamento federale di giustizia prevede proprie disposizioni in merito.

A) Circostanze aggravanti

Sono considerate generalmente **circostanze aggravanti**:

- l'aver commesso il fatto con *abuso di poteri* derivanti dalla carica ricoperta;
- l'aver *danneggiato cose o persone* per raggiungere lo scopo della propria azione;
- l'aver determinato o concorso a determinare *turbativa dell'ordine pubblico*;
- l'aver commesso il fatto con *violenza sulle persone*;
- l'aver commesso il fatto per *abietti o futili motivi*;
- l'aver commesso il fatto per *aggravare* le conseguenze dell'evento;
- l'aver *aggravato o tentato di aggravare* le conseguenze di un altro;
- l'aver commesso il fatto per *eseguire od occultare* un altro;
- l'aver commesso il fatto a *mezzo stampa o altro mezzo di diffusione*, comprese *dichiarazioni lesive* della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali, di tesserati o affiliati.

Nel caso in cui siano *contestualmente presenti più circostanze aggravanti*, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare un aumento di pena ovvero, dopo aver valutato la gravità e la pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che, in ogni caso, non potrà essere superiore al doppio della sanzione massima prevista per quel tipo di illecito.

B) Circostanze attenuanti

Sono generalmente considerate **circostanze attenuanti**:

- l'aver commesso il fatto per *motivi di particolare valore morale o sociale*;
- l'aver agito *in stato d'ira* determinato da un fatto ingiusto altrui;

- l' avere cercato, prima di essere inquisito, di *riparare il danno arrecato* ovvero di aver tentato di attenuarne le conseguenze negative;
- avere concorso il *fatto doloso della persona offesa* a determinare l' evento unitamente all' azione od omissione del colpevole.

In alcune Federazioni, esclusivamente per le circostanze attenuanti, si attribuisce al giudice la possibilità di valutare anche altre *circostanze non scritte* che possano, a suo giudizio, comportare una diminuzione della pena.

Se sono *presenti contestualmente più circostanze attenuanti*, l' organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di pena ovvero, dopo aver valutato l' incidenza di queste circostanze sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel tipo di infrazione.

In virtù del principio del *favor rei*, le circostanze attenuanti sono sempre valutate dall' organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se questi ne ignorano l' esistenza o comunque le ritenevano insussistenti nel caso di specie, mentre le circostanze aggravanti sono valutate a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute, ovvero se ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa.

Può accadere, poi, che vi sia la **presenza contestuale di circostanze aggravanti ed attenuanti**. In questo caso l' organo giudicante deve operare tra le stesse un *giudizio di prevalenza* ovvero di *equivalenza*. Si avranno, in tal modo, due diverse soluzioni:

- nel caso in cui il giudice ritenga tra loro equivalenti le circostanze aggravanti ed attenuanti, si applicherà la sanzione che si sarebbe inflitta in assenza di circostanze (**giudizio di equivalenza**);
- nel caso in cui il giudice ritenga prevalenti le circostanze aggravanti, non si terrà conto della diminuzione di pena stabilita per le attenuanti; se, invece, ritenga prevalenti le circostanze attenuanti, si applicheranno esclusivamente le relative diminuzioni di pena (**giudizio di prevalenza**).

3. LA RECIDIVA

Può accadere che un soggetto condannato ad una sanzione disciplinare, perseverando nella condotta illecita, commetta un' altra infrazione disciplinare. In questo caso l' ordinamento sportivo reagisce con una sanzione più grave di quella applicabile alla violazione singolarmente considerata. Infatti, secondo la normativa federale, il *soggetto che, punito per una qualsiasi infrazione disciplinare, ne commetta un' altra, soggiace ad aggravamento della sanzione in quanto recidivo*.

La **recidiva**, pertanto, è quella condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro.

Essa può essere di *tre forme diverse*:

- la **recidiva semplice**, che consiste nel commettere un' infrazione dopo aver subito condanna irrevocabile per una precedente infrazione. Può importare un aumento fino ad *un sesto* della sanzione da infliggere per la nuova infrazione;
- la **recidiva aggravata**, che si ha quando la nuova infrazione:
 - è della *stessa indole* della precedente (**recidiva specifica**);
 - è stata commessa *nei cinque anni dalla condanna precedente (recidiva infraquinquennale)*;
 - è stata commessa *durante o dopo l' esecuzione della sanzione o durante il tempo in cui il sanzionato si è sottratto volontariamente all' esecuzione della sanzione disciplinare*.

La recidiva aggravata può comportare un aumento della pena da infliggere fino ad *un terzo*, se concorre una sola delle tre circostanze di cui sopra, fino alla *metà* se ne concorre più di una;

- la **recidiva reiterata**, che si ha allorché la nuova infrazione è commessa da chi è *già recidivo*.

A sua volta, la recidiva reiterata può essere *semplice* o *aggravata*: nel primo caso si potrà avere un aumento di pena fino alla *metà*, nel secondo caso l' aumento può essere fino ai *due terzi*.

Rientra nel *potere discrezionale* dell' organo giudicante irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti della sanzione previsti per la recidiva; la sua contestazione è obbligatoria e non si applica nel caso di condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione.

La F.I.G.C. disciplina l' istituto della recidiva attribuendo al giudice una libertà di decisione molto ampia in quanto l' art. 16 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che «*ai soci di associazione e ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazioni previste dal presente Codice e che ne commettano un' altra nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della sanzione determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni*».

4. LE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PUNIBILITÀ

A) L' amnistia

È un provvedimento tipico del diritto penale, rientrante tra le *cause di estinzione del reato*, con il quale si estingue l' infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l' esecuzione e le pene accessorie. L' amnistia viene intesa come una

causa di clemenza e si giustifica sulla base di scelte di opportunità, in quanto generalmente viene concessa in presenza di situazioni oggettivamente eccezionali (FIANDACA-MUSCO).

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'organo competente a concederla è generalmente il **Consiglio Federale**.

L'art. 14 del Regolamento di giustizia della F.C.I. recita: «L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale. È disciplinata dall'art. 41 dello Statuto. Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere».

Quando vi è il **concorso di più infrazioni** l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

La concessione dell'amnistia può essere sottoposta a **condizioni ed obblighi** e, in tal caso, non diviene operante se non sia provato l'adempimento dell'obbligo o il verificarsi della condizione sospensiva.

La **condizione**, giova ricordarlo, è un istituto tipico del diritto civile secondo il quale le parti possono subordinare l'inizio (condizione sospensiva) o la cessazione (condizione risolutiva) dell'efficacia del contratto al verificarsi di un avvenimento futuro ed incerto. Questo avvenimento futuro ed incerto costituisce la condizione del contratto.

L'amnistia non si applica ai recidivi.

B) L'indulto

È un provvedimento di clemenza generale, tipico del diritto penale, con il quale si **condona**, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la si **riduce** o **commuta** in altra meno grave.

Si veda l'art. 15 del Regolamento di giustizia della F.C.I.: «L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento preveda una data diversa. Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica alle singole sanzioni per le quali è concesso. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva».

A differenza dell'amnistia, ove si estingue l'infrazione, nell'indulto l'**infrazione non viene cancellata** anche se, di fatto, la sanzione viene condonata.

Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica alle singole sanzioni per le quali è concesso.

La concessione dell'indulto può essere sottoposta a **condizioni ed obblighi**, nel qual caso non diviene operante se non sia provato l'adempimento dell'obbligo o il verificarsi della condizione sospensiva. L'indulto non si applica ai recidivi.

L'estinzione dell'infrazione è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo non stabilisca una diversa data.

C) La grazia

Tipica espressione dell'*indulgentia principis*, la grazia è un provvedimento di clemenza *ad personam* che **estingue**, in tutto o in parte, la sanzione irrogata ed i provvedimenti accessori o li **commuta** in altri meno gravi.

L'art. 16 del Regolamento di giustizia della F.C.I. stabilisce: «La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Il Presidente della F.C.I. può adottare un provvedimento di grazia che condona, in tutto o in parte, le sanzioni inflitte, o le commuti in una pena di specie diversa, quando concorra la seguente condizione: che sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Tale circostanza dovrà essere certificata dal Procuratore Federale. Il provvedimento di grazia può essere concesso per tutte le condanne, compresa la radiazione. In tale ultimo caso il provvedimento non può essere adottato se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva».

Le ragioni che solitamente spingono all'adozione del provvedimento di grazia sono fondate sul sentimento di equità e di giustizia del caso concreto. Può essere concessa *su istanza motivata dell'interessato* dal Presidente della Federazione, sentito il Consiglio Federale, per motivi particolari.

In caso di **sospensione**, questa può essere concessa purché sia stata scontata almeno la **metà della sanzione irrogata**.

In caso di **radiazione**, invece, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi **cinque anni** dalla data del provvedimento definitivo.

D) La prescrizione

Nel sistema di diritto penale, la prescrizione costituisce una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva in considerazione del tempo trascorso. Ugualmente l'ordinamento sportivo, nell'ambito del procedimento disciplinare, ricollega al trascorrere del tempo degli effetti circa la sanzione da applicare.

I termini di prescrizione mutano da Federazione a Federazione.

L'art. 19 del Regolamento di giustizia sportiva della F.I.S.D. stabilisce che le infrazioni di illecito sportivo si prescrivono nel termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

Il Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. distingue a seconda del soggetto che ha commesso l'infrazione in quanto l'art. 18, 1° comma, stabilisce che le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i *dirigenti*, i *soci di associazione* e i *tesserati* si prescrivono al termine della *quarta stagione sportiva* successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse, mentre l'art. 18, 2° comma, prevede che le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere a qualsiasi titolo le *società* si prescrivono al termine della *seconda stagione sportiva* successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

L'art. 48 del Regolamento di giustizia della F.I.T. dispone, invece, che la prescrizione estingue l'infrazione se, *entro dodici mesi dal fatto*, non è intervenuto il provvedimento di primo grado.

Allo stesso modo, si diversificano tra Federazione e Federazione le forme e le modalità con cui la prescrizione può essere interrotta.

L'auto che le norme federali ritengono possa interrompere il decorso della prescrizione è, solitamente, l'*apertura di un'indagine*.

5. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DI UN COMPONENTE DELL'ORGANO GIUDICANTE

A) Generalità

L'organo giudicante deve essere *terzo* rispetto agli interessi in causa ed *imparziale* rispetto alle parti della controversia. Applicazioni del principio della imparzialità del giudice sono costituite dai due istituti dell'*astensione* e della *ricusazione*.

L'ordinamento sportivo garantisce tale indipendenza e ogni Federazione detta disposizioni relative all'obbligo del giudice di astenersi, ovvero attribuisce alla parte il potere di ricusazione del giudice che avrebbe dovuto astenersi.

B) L'astensione

Ciascun componente di un organo giudicante ha l'**obbligo di astenersi** in presenza di determinate *situazioni di incompatibilità*.

Tra queste, le più importanti sono:

- a) se ha *interesse personale* nel procedimento disciplinare;
- b) se ha dato *consigli* o manifestato il suo *parere* sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- c) se vi è *inimizzia grave* tra lui e l'incolpato;
- d) se egli stesso o il coniuge sono *parenti o affini sino al terzo grado* di una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti del giudice o del coniuge è *offeso o danneggiato* dall'infrazione;
- f) se, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza, ha *manifestato indebitamente il suo convincimento* sui fatti oggetto dell'impugnazione.

C) La ricusazione

Nel caso in cui, presente un'ipotesi di astensione, il giudice non tenga fede al relativo obbligo, ciascuna delle parti può proporre la sua ricusazione.

La istanza di ricusazione deve *enunciare i motivi ed indicarne le prove*; è fatta con atto sottoscritto e presentato, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente secondo quanto prescritto dalla singola Federazione sportiva nazionale.

La domanda di ricusazione deve essere proposta, *a pena di inammissibilità* entro il termine che viene fissato da ciascuna Federazione o Disciplina in modo autonomo.

6. LA REVOCAZIONE

La **revocazione** è un mezzo di impugnazione che permette di riaprire un procedimento rispetto al quale vi sia già stata una pronuncia del giudice sportivo, quando emergano nuove circostanze che, se fossero state da questo conosciute, avrebbero portato ad un giudizio diverso.

Naturalmente deve trattarsi di *circostanze particolarmente rilevanti*. Tra queste rientrano le seguenti ipotesi:

- se la decisione è l'effetto del *dolo* di una delle parti in causa;
- se la decisione si è basata su *prove riconosciute false* dopo la sentenza;
- se a causa di *forza maggiore* la parte non abbia potuto produrre prove influenti al fine della decisione;
- se è stato commesso dall'organo giudicante un *errore di fatto* risultante dagli atti e dai documenti di causa.

L'importanza di questo istituto si coglie pienamente dall'art. 3, 6° comma, dei Principi di Giustizia sportiva deliberati dal Consiglio federale del C.O.N.I., nel quale si prescrive che *gli statuti e i regolamenti devono prevedere un giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione, dinanzi allo stesso giudice*.

7. LA SOSPENSIONE CAUTELARE

L'ordinamento sportivo prevede la possibilità di adottare **atti urgenti** attraverso procedure più snelle, al fine di incidere su situazioni particolari nelle quali si manifesta la necessità di procedere con urgenza poichè l'eventuale procrastinarsi dell'intervento potrebbe vanificarlo.

I regolamenti federali prevedono, pertanto, l'istituto della **sospensione cautelare** secondo il quale a carico dei soggetti deferiti per infrazione disciplinare può essere disposta, con *provvedimento urgente* dell'organo giudicante di primo grado

e su richiesta del Procuratore Federale, la *sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva*.

Analogo provvedimento può essere adottato, sempre su richiesta del Procuratore Federale, nei confronti di **società sportive affiliate**.

Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere motivato e, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:

- le generalità dell'inculpato e gli elementi necessari ad identificarlo;
- la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme violate.

È da rilevare che, nella formulazione dell'imputazione, l'organo giudicante può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale:

- la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- l'esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione dell'organo giudicante.

Alcune Federazioni indicano analiticamente i casi nei quali è possibile adottare la sospensione cautelare. Il Regolamento di giustizia della F.I.V. stabilisce che i *presupposti* in presenza dei quali può richiedersi la *sospensione* sono: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza, l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove ed il rischio della reiterazione delle violazioni.

La sospensione cautelare viene adottata sul presupposto dell'urgenza, pertanto ha sempre una *durata limitata* che può variare da Federazione a Federazione ma che, solitamente, è di *sessanta giorni*.

In tal senso, l'art. 3, 7° comma, dei Principi di Giustizia sportiva dispone che su richiesta del Procuratore federale, *il giudice di primo grado può porre in essere provvedimenti cautelari, che in ogni caso non possono avere una durata superiore a sessanta giorni*. Tali provvedimenti possono essere *revocati o modificati* dal giudice prima della conclusione del dibattimento ed è comunque sempre ammesso *reclamo* al giudice dell'impugnazione.

8. LE SANZIONI

La sanzione rappresenta la pena che viene inflitta dall'organo giudicante al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare.

A) Tipi

Le sanzioni previste dai regolamenti federali si possono distinguere, a seconda del soggetto che viene condannato, in *tre principali tipologie*:

- sanzioni a carico dei *tesserati*;
- sanzioni a carico delle *società*;
- sanzioni a carico dei *dirigenti*.

Gli organi di giustizia possono adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- ammonizione;
- deplorazione;
- sanzione pecuniaria/ammenda;
- sospensione a tempo determinato dall'attività sportiva;
- revoca dell'affiliazione;
- radiazione.

A carico dei Dirigenti federali, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni, possono altresì essere adottati i seguenti provvedimenti accessori:

- *sospensione temporanea* dalla carica di Dirigente federale;
- *interdizione perpetua* a ricoprire cariche federali.

B) La discrezionalità del giudice

La decisione dell'organo giudicante è *discrezionale* nel senso che il giudice, dopo aver valutato il fatto, dovrà applicare la sanzione che ritiene più adeguata al caso concreto.

La discrezionalità nella commisurazione della sanzione disciplinare è presente anche nel diritto statale, ove all'art. 132 c.p. si stabilisce che, nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente, indicando tuttavia i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale. Questa discrezionalità è, pertanto, limitata da due importanti condizioni: che la pena sia circoscritta nei limiti fissati dalla legge e che sia motivata. A ben vedere si tratta di *condizioni relativamente vincolanti*, in quanto il giudice, pur sempre entro i limiti editati, possiede un'ampia facoltà di decisione che potrà concretizzare in una sanzione che tenga conto di una pluralità di fatti e di circostanze impossibili da codificare caso per caso. D'altra parte è stata la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 131/1970) a rilevare che il principio di legalità non possa essere di ostacolo nell'attribuzione al giudice di un ampio potere di applicazione discrezionale della pena e questo perché appare impossibile individuare nel codice penale tante condotte astratte, quante siano le corrispondenti condotte reali. La Corte ha addirittura ipotizzato la tendenza *illegittimità di pene fisse*, riconoscendo l'indubbio valore di una decisione che venga presa, sì, nell'ambito di principi fissati dalla legge, ma che sia comunque calata nella realtà del fatto concreto, commisurando una pena che sia idonea non solo a sanzionare il fatto, ma che tenga altresì conto della *finalità rieducativa* prevista dall'ordinamento. Questa pena può essere inflitta solo laddove l'ordinamento attribuisca al giudice un potere discrezionale da utilizzare con grande capacità, in modo tale da garantire una giusta ed equa sanzione.

Tale discrezionalità trova massima espressione nell'ordinamento sportivo, ove ogni Federazione o Disciplina individua una pluralità di sanzioni astrattamente applicabili, lasciando al giudice la decisione circa la loro applicabilità al caso concreto. Molte Federazioni indicano, tuttavia, i criteri che l'organo giudicante dovrà seguire per adottarla.

C) Criteri per l'applicazione della sanzione

L'organo competente, nel determinare la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni da irrogare nel caso concreto, dovrà tener conto della *gravità dell'infrazione*, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla *natura*, dalla *specie*, dai *modi*, dal *tempo* e dal *luogo* dell'azione od omissione, nonché dall'*intensità* dell'*atteggiamento* illecito o fraudolento.

Si veda l'art. 16 del Regolamento di giustizia della Federazione Italiana Scherma (F.I.S.), il quale prevede che: «L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione o dell'omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Tiene altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione».

Nella decisione, quindi, il giudice dovrà porre come base sostanziale del suo ragionamento da una parte la *gravità del fatto* e, dall'altra, l'*atteggiamento del soggetto agente*.

Per valutare la *gravità del fatto* dovrà prendere in considerazione non solo l'azione in sé, ma anche le *modalità* attraverso cui questa si è realizzata (e quindi modi, tempi e luoghi di esecuzione), mentre per valutare l'*atteggiamento dell'agente* dovrà individuare l'*intensità del dolo*, nel caso in cui abbia voluto consapevolmente porre in essere l'azione, ovvero il *grado della colpa*, se l'evento si è realizzato per imperizia, negligenza o per altre ragioni di natura colposa.

Devono essere presi in considerazione anche i *motivi dell'infrazione*, la *condotta* tenuta nel passato, nonché quella antecedente e susseguente all'*infrazione*. Queste riflessioni sono molto rilevanti poiché da esse il giudice può trarre il proprio convincimento circa la generale condotta dell'agente e l'eventuale pentimento per l'illecito commesso.

Tutti i provvedimenti degli organi giudicanti devono inoltre essere *motivati*, come peraltro ora espressamente previsto all'art. 3, 4° comma, dei Principi di Giustizia sportiva deliberati dal Consiglio federale del C.O.N.I., nel quale si stabilisce che *le decisioni devono sempre essere motivate, anche se succintamente*.

CAPITOLO SETTIMO

LA RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

SOMMARIO: 1. La responsabilità nell'ordinamento giuridico ordinario. - 2. La responsabilità nell'esercizio dell'attività sportiva. - 3. Sport «a contatto eventuale» e «a violenza necessaria». - 4. Atti compiuti con preciso intento lesivo.

I. LA RESPONSABILITÀ NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ORDINARIO

La violazione di un dovere giuridico nell'ambito dei rapporti interprivati comporta la nascita di un'*obbligazione risarcitoria*, volta alla riparazione del pregiudizio economico subito dal soggetto danneggiato.

A) Responsabilità contrattuale

Quando il mancato od inesatto *adempimento* dipende da cause *imputabili* al debitore (es.: negligenza, dimenticanza etc.), questi è tenuto al *risarcimento del danno*. La responsabilità contrattuale presuppone l'esistenza di un *rapporto giuridico* tra il responsabile e colui che ha subito il danno (debitore-creditore).

L'art. 1218 c.c. stabilisce, al riguardo, una *presunzione relativa di responsabilità*, superabile dal debitore attraverso la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento. In altri termini, il creditore deve limitarsi a provare il fatto storico della mancata attuazione del rapporto obbligatorio e l'entità del danno sofferto, mentre è onere del debitore provare che l'*inadempimento* è dovuto ad una *causa oggettiva* a lui estranea.

B) Responsabilità precontrattuale

A differenza della precedente, tale figura non presuppone un rapporto giuridico, ma solo un *generico obbligo* di correttezza e buona fede nello svolgimento delle *trattative contrattuali*. La responsabilità precontrattuale sorge nella fase che precede la *stipulazione* del contratto, e la misura dei danni riparabili è diversa da quella dovuta nell'*ipotesi* di inadempimento di un contratto.

L'*interesse lesso* non è quello alla conclusione del contratto, bensì l'*interesse a non ricevere* menomazioni patrimoniali dal fatto di svolgere *trattative contrattuali inutili* (*interesse negativo*).

Il danno risarcibile, quindi, comprende:

- le spese e le perdite commesse strettamente con le trattative (cd. *danno emergente*);
- il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni (cd. *lucro cessante*).

C) Responsabilità extracontrattuale

L'art. 2043 del codice civile definisce *illecito* «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto» sancendo l'obbligo, per colui che lo ha commesso, di risarcire il danno.

Tale norma costituisce il cardine del sistema della **responsabilità extracontrattuale**.

Perché si configuri una responsabilità occorre quindi che il fatto dannoso sia *contra ius*, e cioè lesivo di un diritto giuridicamente rilevante: solo in questo caso il danno può ritenersi *ingiusto* e, quindi, meritevole di risarcimento.

Da rilevare, però, che un comportamento pregiudizievole può, in taluni casi, essere giustificato, talché il danno da esso arrecato *non è antigiuridico* e non è quindi oggetto di risarcimento.

Tra i casi di *esclusione dell'antigiuridicità* si ricordano:

- la **legittima difesa** (art. 2044 c.c. e 52 c.p.), per cui *non è responsabile* chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla *necessità di difendere un diritto proprio* od altrui contro il pericolo attuale di un *offesa ingiusta*, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa;
- lo **stato di necessità** (art. 2045 c.c.), che si ha quando chi ha compiuto il fatto vi è stato costretto dalla *necessità di salvare sé o altri* dal pericolo attuale di un *danno grave* alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato.

Di regola, il fatto dannoso, per essere illecito, deve essere commesso *dolosamente o colposamente*.

Il **dolo** consiste nella *volontaria trasgressione del dovere giuridico*: l'atto illecito è doloso quando chi l'ha commesso ha agito con la *coscienza* e la *volontà di cagionare l'evento dannoso*.

La **colpa**, invece, consiste nella *violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia*, nei confronti dei terzi: l'atto illecito è colposo quando l'evento dannoso non è voluto ma è cagionato per *negligenza, imprudenza o imperizia*, ovvero per *inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*.

Fondamento generale della responsabilità extracontrattuale è quindi la **colpevolezza** dell'agente, nelle due forme del dolo o della colpa. La *colpevolezza* è esclusa

quando l'evento dannoso dipende da una causa estranea (caso fortuito e forza maggiore), la quale spezza il nesso di causalità.

D) La responsabilità oggettiva

Accanto alla regola generale (art. 2043 c.c.), fondata sul principio della colpa, il nostro ordinamento contiene, nel codice civile (artt. 2047 e ss.) e in talune leggi speciali, ipotesi tipiche di responsabilità in cui si prescinde dall'elemento soggettivo della colpa (cd. *responsabilità oggettiva*).

La responsabilità oggettiva si fonda sulla sola esistenza del **nesso di causalità**, per cui si risponde del danno cagionato come *conseguenza diretta ed immediata della propria condotta*, a prescindere dal dolo o dalla colpa.

I casi più rilevanti di responsabilità oggettiva sono i seguenti:

- a) **la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia** (art. 2051 c.c.): ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, *salvo che provi il caso fortuito* (si pensi, ad esempio, ai danni causati dall'incendio di un deposito di benzina);
- b) **la responsabilità per i danni cagionati da animali** (art. 2052 c.c.): il *proprietario* di un animale o *chi se ne serve* per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, *salvo che provi il caso fortuito*;
- c) **la responsabilità per i danni cagionati dalla rovina degli edifici** (art. 2053 c.c.): il proprietario può liberarsi dalla responsabilità solo provando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Ad esempio, il crollo di un edificio in cattivo stato di manutenzione si stacca e ferisce un passante: il proprietario è responsabile anche se, per ipotesi, abbia da poco acquistato l'edificio e, quindi, il cattivo stato di manutenzione non sia a lui imputabile. Analogamente, il difetto di costruzione può essere occulto, tanto che il proprietario, anche usando l'*ordinaria diligenza*, non sia in grado di rendersene conto;
- d) **la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose** (art. 2050 c.c.): chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato *tutte le misure idonee ad evitare il danno*;
- e) **la responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli** (art. 2054 c.c.): tale disposizione si riferisce esclusivamente ai veicoli *senza guida di rotata* e disciplina la responsabilità del *conducente* e quella del *proprietario*.

Infatti:

- il *conducente* è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: la *prova liberatoria* è particolarmente ardua, perché non è sufficiente dimostrare di essersi comportato con *diligenza, prudenza o perizia*, ma è necessario provare «che l'evento si è verificato esclusivamente per *causa imputabile* al danneggiato o a un terzo, ovvero per *caso fortuito o forza maggiore* (ad esempio, perché un pedone ha improvvisamente ed imprevedibilmente attraversato la strada a pochi metri da un veicolo, tanto da rendere umanamente impossibile evitare l'investimento); il *proprietario* risponde **solidalmente** col conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta *contro la sua volontà*;
- in ogni caso, il conducente e il proprietario sono responsabili dei danni derivati da *vizi di costruzione* o da *difetto di manutenzione* del veicolo.

E) La responsabilità indiretta (o per fatto altrui)

Di regola, l'obbligo di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto. Non mancano però ipotesi in cui, soprattutto allo scopo di *rafforzare la tutela dei danneggiati*, è prevista la responsabilità di un soggetto diverso dall'autore del fatto dannoso, accanto, eventualmente, alla responsabilità di quest'ultimo.

Tra le forme di responsabilità indiretta ricordiamo:

- a) la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (art. 2049 c.c.); ad esempio, nel caso in cui un muratore, lavorando su una impalcatura, faccia cadere la cazzuola e ferisca un passante, del fatto risponde l'imprenditore edile dal quale il muratore dipende.
- La responsabilità del datore di lavoro *non ammette prova liberatoria*;
- b) la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dal veicolo (art. 2054, 3° comma, c.c.), qualora il proprietario sia persona diversa dal conducente;
- c) la responsabilità dei genitori (o del tutore) per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli *minorenni che abitano con essi*; analoga responsabilità è prevista per i precettori e i maestri d'arte per i fatti illeciti dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (art. 2048, c.c.).

La responsabilità è esclusa solo se gli interessati *provano di non aver potuto impedire il fatto*.

2. LA RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

La responsabilità nell'esercizio dello sport deve essere collocata nel fenomeno sportivo, ossia nell'ambito di un'attività che viene riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Lo Stato anche per il passato ha avuto modo di interessarsi al fenomeno sportivo in quanto lo ha sempre riconosciuto come un'attività rilevante per la società. Addirittura, nel 1942 il Partito Nazionale Fascista, che deteneva il potere, aveva sottoposto a sé l'intera attività sportiva attribuendo al Duce il potere di nomina del Presidente del C.O.N.I., ma anche stabilendo di istituire il C.O.N.I. alle dirette dipendenze del Partito Nazionale Fascista.

Questo riconoscimento trova attualmente fondamento nella Costituzione, la quale all'art. 117, come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, prevede, nell'ambito della ripartizione delle competenze legislative, che spettino alle Regioni le competenze legislative in tema di ordinamento sportivo. Analogo riconoscimento si rinviene in una legge ordinaria, ossia nel D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, di riordino del C.O.N.I., dove all'art. 2, 2° comma, si stabilisce che «L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'appuntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi...».

Ne consegue, come rileva la dottrina (SANINO, FORTUNA), che tale attività viene collocata tra quelle che l'ordinamento riconosce e garantisce. Questa riflessione è molto rilevante perché costituisce uno dei fondamenti su cui poggia la più ampia e complessa problematica circa la *responsabilità nell'esercizio dell'attività sportiva*.

Per comprendere meglio è opportuno fare un esempio: se Tizio, durante una colluttazione con Caio, lo colpisce con un pugno, uccidendolo, incorrerà certamente in conseguenze di natura penale.

E se, invece, Caio fosse morto in seguito ai pugni infertigli da Tizio nel corso di un regolare incontro di pugilato? In questo caso l'evento morte è il frutto di una azione posta in essere nell'esercizio di una attività sportiva, cioè di un'attività tutelata e garantita dall'ordinamento giuridico dello Stato che, se esercitata conformemente alle regole del gioco, non è punibile, seppure in presenza di un evento lesivo.

Questo principio si esprime con un concetto relativamente chiaro, secondo il quale *nessuno può essere considerato colpevole di un evento dannoso qualora questo sia conseguenza di una azione conforme alle regole dello sport di riferimento*.

Tale principio è filtrato anche nella giurisprudenza che, nel caso effettivamente accaduto del combattimento tra due pugili, ha avuto modo di rilevare: «Ogni sport ha un suo regolamento; esso è un precetto che disciplina l'agire dell'atleta e costituisce la norma fondamentale del suo comportamento; è la sintesi di quelle regole di condotta dettate dall'esperienza che, da un lato, tutelano lo sport imponendo all'atleta di impegnare tutte le sue energie, la sua intelligenza e la sua prudenza, dall'altro tendono a limitare i possibili danni della violenza. Si tratta dunque di norme di condotta che rientrano nel concetto di disciplina di cui all'art. 43 del c.p.; pertanto le lesioni o la morte cagionate durante lo svolgimento di una gara, saranno punibili solo se causate da inosservanza dei regolamenti; ciò naturalmente, sempre che l'azione sia rimasta nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva» (Trib. Milano, 14 gennaio 1985). I giudici sottolineano quindi lo stretto legame tra il corretto esercizio dell'attività sportiva e la conseguente impunità per un eventuale danno, sottolineando che «esistono attività sportive consistenti in fatti che, se commessi al di fuori dell'esercizio dell'attività stessa, certamente costituirebbero di per sé reato. Trattasi degli sport c.d. a violenza necessaria, in cui la competizione, in sé e per sé, per il modo stesso di svolgersi, determina o può determinare fatti lesivi della persona. Anche per tali discipline sportive è indubbio che allorché l'esito dannoso si verifica a causa della violazione delle regole del gioco, come ad esempio un colpo basso nel pugilato, la responsabilità sussiste per dolo, colpa o preterintenzione secondo i casi». D'altra parte se così non fosse, ossia se l'agente dovesse subire le conseguenze di una sua azione seppur conforme alle regole del gioco potremmo assistere ad una parafasi dell'attività sportiva perché, come rileva la stessa giurisprudenza «una soluzione diversa porterebbe l'atleta sotto l'incubo dell'eventualità del verificarsi di ogni possibile incidente, anche se fortuito, paralizzandone lo spirito agonistico».

Di questa insoddisfacente soluzione la giurisprudenza prende atto ed assolve il pugile ritenendo che il fatto non costituisce reato; in altre parole non nega che l'evento morte sia stata una conseguenza dell'azione del pugile, ma ritiene che il fatto che ha cagionato il danno non sia comunque punibile, poiché si tratta di una attività consentita dall'ordinamento.

Appare evidente che questo principio costituisce un fondamento di indubbio valore psicologico per gli atleti, i quali potranno esercitare la propria attività sportiva senza timore di essere giudicati in merito ad eventuali fatti lesivi da loro commessi, ovviamente nei limiti in cui l'evento dannoso sia conseguenza di una legittima condotta di gioco.

Classificando giuridicamente questa riflessione potremmo ricorrere alle c.d. **cause di giustificazione** tipiche del diritto penale, in quanto queste, venendo ad integrare il sistema normativo penalistico, possono trovare il loro fondamento non necessariamente nella norma penale, ma nell'intero ordinamento giuridico e, quindi, anche in disposizioni extrapenalistiche.

Naturalmente questa considerazione comporta, come rilevato dall'uniforme dottrina, due conseguenze rilevanti: da un parte che l'esimente non è necessariamente subordinata al principio di riserva di legge, tipico invece della norma incriminatrice e, dall'altra, che essendo le suddette cause desumibili dall'intero ordinamento, sarà possibile estendere loro il principio dell'analogia.

La norma che funge da collegamento funzionale è l'art. 2 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 il quale riconosce e valorizza lo sport.

A parziale riconoscimento giurisprudenziale di questa soluzione interpretativa si riporta una sentenza della Cassazione nella quale si delinea sinteticamente la teoria delle cause di giustificazione: «*Quella in esame costituisce una causa di giustificazione atipica o meglio non codificata che trova la sua ragione d'essere nel fatto che la competizione sportiva non solo è ammessa, ed anzi incoraggiata per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, dalla legge e dallo Stato, ma è anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un'attività assai positiva per l'armonico sviluppo dell'intera comunità. Ciò significa che viene a mancare nel comportamento dello sportivo, che, pur rispettoso delle regole di gioco, cagioni un evento lesivo ad un avversario, quella antigiuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e la inflizione di una sanzione. Insomma l'azione che cagiona l'evento non contrasta affatto con gli interessi della comunità, ma anzi, come si è già detto, contribuisce a raggiungerli. Questo è il fondamento della non punibilità dei comportamenti considerati, che è esattamente identico, a ben riflettere, a quello delle cause di giustificazione codificate, ossia assenza della antigiuridicità per mancanza di danno sociale. Ecco allora che in virtù di un procedimento di interpretazione analogica, resa possibile dal fatto che essa è in bonam partem, è possibile individuare delle cause di giustificazione non codificate, tra le quali di certo rientra, per tutte le ragioni già esposte, l'esercizio della attività sportiva» (Cass., sez. V, 2 dicembre 1999). Si tratta, come detto, di un parziale riconoscimento poiché, se è vero che viene riconosciuta la causa di giustificazione, è altresì vero che questa viene ad essere intesa come causa di giustificazione atipica non codificata, ossia come causa che non trova fondamento in una norma di legge in quanto sarebbe l'esercizio dell'attività sportiva in sé considerata la vera causa di giustificazione. A ben vedere, però, l'esercizio dell'attività sportiva non rappresenta altro che la materializzazione di un'attività che la legge riconosce e garantisce in base a specifiche disposizioni di legge che ne assicurano il corretto svolgimento.*

Nell'ordinamento giuridico non esiste una norma che codifichi il principio secondo il quale nessuno può essere considerato colpevole di un evento dannoso qualora questo sia conseguenza di una azione conforme alle regole dello sport di riferimento, ma è tuttavia presente una norma che espressamente riconosce al

C.O.N.I. il compito di *curare l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale*, ed in particolare la preparazione degli atleti, con l'ovvia conseguenza che, nei limiti in cui questa attività venga esercitata nel rispetto di determinate regole, non può comportare conseguenze negative per i soggetti che la svolgono.

3. SPORT «A CONTATTO EVENTUALE» E «A VIOLENZA NECESSARIA»

Se è vero che la responsabilità viene esclusa quando l'evento dannoso è conseguenza di una azione conforme al regolamento, nella giurisprudenza vi sono dei casi nei quali *la responsabilità è comunque esclusa anche quando l'evento dannoso è stato cagionato violando le norme che regolano l'esercizio dell'attività sportiva*.

Prima di entrare nel merito di questa tematica è opportuno distinguere tra:

— sport che si caratterizzano per una *violenza necessaria* (es.: pugilato);
— sport a *contatto eventuale*, nei quali non è verosimile un contrasto fisico o violento tra partecipanti (es.: canottaggio).

Questa distinzione è importante poiché la giurisprudenza si pone in modo diverso a seconda della tipologia di sport che viene preso in considerazione.

A) Sport «a contatto eventuale»

Negli sport nei quali la violenza e il contrasto fisico sono difficilmente ipotizzabili la giurisprudenza appare molto severa e riconosce la responsabilità ogni volta in cui il danno dipende dalla circostanza che l'atleta abbia violato una norma di regolamento. In altre parole, essa applica rigorosamente il principio secondo il quale nessuno può essere considerato colpevole di un evento dannoso qualora questo sia conseguenza di una azione conforme alle regole dello sport di riferimento: la conseguenza è che, *qualora l'evento dannoso sia conseguenza di un'azione non conforme alle regole del gioco, immediatamente scatta la responsabilità*.

B) Sport «a violenza necessaria»

Per quanto attiene alle discipline sportive che si caratterizzano per la possibilità di contrasti, anche energici, tra i partecipanti, la giurisprudenza è molto più variegata e complessa.

La riflessione della giurisprudenza parte dalla considerazione che, nella comune esperienza, vi sono delle violazioni al regolamento di gioco che vengono tacitamente tollerate, i.c.d. «*colpi tacitamente ammessi*», cioè azioni o colpi che si inseriscono nella convulsa dinamica del gioco.

Nella comune esperienza di gioco, quindi, al regolamento in senso formale sembrerebbe affiancarsi una *consuetudine tacitamente ammessa* di violazioni di varia natura, spesso frutto di un eccesso di agonismo.

Parte della dottrina (PAOLUCCI) ha cercato di giustificare questa soluzione ricorrendo alla scriminante del **consenso dell'offeso** ex art. 50 c.p., secondo il quale «non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne». In pratica, il fatto non costituirebbe reato perché *praticare un'attività sportiva comporta, implicitamente, il consenso non solo a partecipare alla stessa ma, altresì, a subire delle azioni di gioco, accettandone il rischio.*

Per l'applicabilità dell'art. 50 c.p. è tuttavia necessario che il **consenso**:

- sia *spontaneo*;
- sia *manifestato in qualsiasi forma*, purché la volontà sia riconoscibile;
- si riferisca a *diritti disponibili*.

Sul punto è rilevante portare l'attenzione sull'art. 5 c.c., secondo il quale «*gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume*». Ne consegue che appare difficile prospettare un consenso giuridicamente rilevante, anche in considerazione del fatto che l'atleta, come acutamente rilevato (SANINO), esprime, sì, un proprio consenso, ma all'esercizio dell'attività sportiva e non certamente alla possibilità di una menomazione fisica riguardante la sua persona.

Altra parte della dottrina integra la teoria del consenso dell'avente diritto specificando che la violazione debba comunque rientrare nel concetto di **violenza di base**, ossia in quei comportamenti che, seppur scorretti, sono *tipici di una disciplina sportiva*, cioè tradizionalmente consentiti.

Questa teoria si basa sulla considerazione che, per certe prassi di gioco, gli arbitri stessi tendono a non segnalare eventuali falli commessi e, quindi, a non interrompere lo svolgimento del gioco. Si pensi al colpo di mazza che, durante una partita di *hockey* disputata nel gennaio 1992, costò la vita all'atleta Miran Schrott: trattandosi di un colpo tacitamente consentito, non venne neanche rilevato il fallo.

Tali argomentazioni non sono condivisibili perché in contrasto con il principio che governa l'esercizio dell'attività sportiva, cioè il **principio della correttezza agonistica**.

Inoltre, operando in questo modo non v'è certezza tra cosa è lecito e cosa non lo è, ovvero tra cosa sia permesso e cosa sia vietato. Le regole del gioco, infatti, sono poste al fine di indicare, con un sufficiente grado di certezza, le azioni consentite: ove tale limite potesse essere superato, lo stesso diventerebbe assolutamente incerto, lasciando all'atleta l'arbitraria decisione circa la sua condotta di gioco.

4. ATTI COMPIUTI CON PRECISO INTENTO LESIVO

Attualmente la giurisprudenza sembra orientata a valutare, da un lato, il rispetto delle regole del gioco e, dall'altro, se l'azione che ha cagionato l'evento dannoso sia stata finalisticamente orientata all'azione di gioco ovvero sia stata solo un'occasione per compiere un atto scorretto.

Fondamentale sul punto è una pronuncia della Cassazione penale (sent. n. 1951/1999), secondo la quale «*se il fatto si verifica nel caso di una azione di gioco al fine di impossessarsi della palla o di impedire che l'avversario ne assuma il controllo ed il mancato rispetto delle regole del gioco, sia in realtà, dovuto all'ansia del risultato, certamente il fatto avrà natura colposa. Una responsabilità per dolo sarà, invece, ravvisabile o quando la gara sia solo l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dal giocatore autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto all'azione di gioco, piuttosto ad intimidire l'antagonista e a dissuaderlo dall'apportare un qualsiasi contrasto, oppure a punirlo per un fallo involontariamente subito*».

Sulla scorta di questa pronuncia la giurisprudenza sembra uniforme nel collegare la responsabilità dell'agente al **nesso funzionale tra gioco ed evento lesivo**: sarà sempre sussistente la responsabilità ogniqualvolta questa sia avulsa dalla dinamica del gioco e *determinata esclusivamente dalla volontà di compiere una scorrettezza*. Questo comporta che il giocatore, il quale durante una manifestazione sportiva cagioni ad un altro atleta una lesione personale mediante una violazione volontaria delle regole di gioco, tale da superare i limiti della lealtà sportiva, commette il reato di lesioni colpose di cui all'articolo 590 c.p. (Cass., sent. n. 39204/2003).